

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995, n. 42

Regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicit  negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate.

— Vigente al: 11-9-2018 —

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicit  negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 2, comma 2, in quanto il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  pertiene ad una fase successiva rispetto a quella di installazione dell'impianto pubblicitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1.

Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni

1. L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilita' e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
2. Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilita' e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, ne' possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione puo' avvenire su una sola parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
3. Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicita' non deve superare i due centimetri.
4. L'installazione delle bacheche deve avvenire senza manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 235/1993 e' il

seguinte:

"Art. 4 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, e'
emanato il regolamento di attuazione della presente legge
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400".

- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti

per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge.

- Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di

"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

Procedure

1. I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'ufficio al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonche' il responsabile del procedimento ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresì la documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potrà in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
2. La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art. 1.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta.

Art. 3.

Istituzione capitolo nei bilanci comunali

1. I proventi dell'imposta sulla pubblicit  riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalit  stabilite dall'art. 3 della legge 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1995

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

RADICE, Ministro dei lavori

pubblici

DINI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1995

Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 14